

Rifiuti e imballaggi, via alle semplificazioni nel decreto legislativo

Dopo serrati dibattiti e ripetuti momenti di confronto e approfondimento nelle sedi ministeriali competenti, giunge in Parlamento lo schema di decreto legislativo che modificherà la disciplina in materia di rifiuti e di imballaggi, per tenere conto degli obiettivi contenuti nelle direttive europee, diretti ad un maggiore impegno da parte degli Stati nell'attuazione dei principi dell'economia circolare e dello sviluppo sostenibile, in linea con le misure del Green Deal europeo. Al fine di rafforzare l'impatto positivo derivante dal rispetto della gerarchia dei rifiuti, in particolare nella fase di prevenzione, e per garantire un impiego più razionale delle risorse naturali, si prevede l'elaborazione di un Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti che contenga, tra l'altro, l'adozione di misure finalizzate a prevenire e a ridurre gli sprechi alimentari. Risulta confermata l'esclusione degli sfalci e delle potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dalla disciplina dei rifiuti mentre è stata aggiunta la previsione, tra gli esclusi, delle sostanze destinate ad essere utilizzate come materie prime per mangimi, in quanto oggetto di specifiche disposizioni di settore. Un apposito articolo è stato dedicato al deposito temporaneo prima della raccolta, per il quale si conferma che non è richiesta alcuna autorizzazione da parte dell'autorità competente per provvedervi, consentendo agli imprenditori agricoli di effettuare il raggruppamento avvalendosi dei siti che sono nella disponibilità delle cooperative agricole e dei consorzi agrari. Il tema delle semplificazioni è la parte del decreto che presenta maggiore interesse per le conseguenze che ne derivano a carico delle imprese. È, così, importante sottolineare che restano ferme le attuali previsioni a favore degli imprenditori agricoli che potranno continuare ad adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico attraverso la conservazione del formulario di identificazione relativo al trasporto dei rifiuti o la conservazione del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di tali rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta. In ogni caso, la conservazione continua ad essere prevista per tre anni, ferma restando la possibilità per i produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi, la cui produzione annua non eccede le dieci tonnellate, di continuare ad adempiere all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico tramite le associazioni imprenditoriali di categoria o le società di servizi interessate. Risultano, poi, salvaguardati gli accordi di programma e le convenzioni da stipulare ai fini del perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e semplificazione delle procedure nonché di riduzione e ottimizzazione dei flussi di rifiuti. Novità saranno, invece, previste per i regimi di responsabilità estesa del produttore attraverso l'adozione di appositi decreti da parte del Ministero dell'ambiente o del Ministero delle politiche agricole - in base alle rispettive competenze - e sempre di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Si tratta di regimi che saranno introdotti per singole tipologie di prodotti al fine di incoraggiare, fin dalle fasi della progettazione e della produzione, l'adozione di processi e di materiali che consentano il rispetto della gerarchia dei rifiuti per l'intero ciclo di vita del prodotto, anche attraverso modalità di imballaggio idonee a valorizzare la durabilità del prodotto.